

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

---

41° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 1998

---

**Presidenza del presidente OSSICINI**

### INDICE

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 2, 4
DE LUCA Michele ( <i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i> ) . . . . .	2, 4
GUERZONI, <i>sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica</i>	2

---

---

*I lavori hanno inizio alle ore 15,10.*

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della seguente interrogazione:

DE LUCA Michele. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che per esercitare la professione di assistente sociale (sia in forma subordinata che autonoma) è necessario – per i titolari di diploma universitario in servizio sociale – «avere conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato ed essere iscritti all'albo professionale» (ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 maggio 1993, n. 84, recante ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale);

che, tuttavia, non risulta adottato (a più di quattro anni dall'entrata in vigore della legge che lo prevede) il regolamento istitutivo dell'esame di Stato (sebbene sarebbe già avviato il procedimento relativo);

che ne risulta un grave pregiudizio per i titolari di diploma universitario di servizio sociale (consegnato dopo l'entrata in vigore della legge), non potendo questi esercitare la professione di assistente sociale;

che gli stessi titolari di diploma universitario, peraltro, risultano gravemente discriminati rispetto ai diplomati delle scuole dirette a fini speciali universitarie, che – sia pure in via transitoria (articolo 5 della legge n. 84 del 1993 citata) – possono prescindere, per l'esercizio della professione, dall'istituendo esame di Stato,

si chiede di conoscere:

quale sia la posizione del Governo in ordine ai problemi prospettati in premessa;

quali iniziative il Governo (e, segnatamente, il Ministro competente) intenda assumere per adottare, con l'urgenza del caso, il regolamento istitutivo dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di assistente sociale (di cui alla legge n. 84 del 1993).

(3-01504)

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica.* L'interrogazione del senatore De Luca richiama l'attenzione del Governo su una questione che in realtà si trascina da

tempo e che il Governo ha ereditato insieme ad altri problemi di completamento in sede attuativa di disposizioni già varate dal Parlamento.

L'articolo 2 della legge 23 marzo 1993, n. 84, prevede che per l'accesso alla professione di assistente sociale sia necessario «avere conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato ed essere iscritti all'albo professionale». Il senatore De Luca lamenta il fatto che non sia stato ancora adottato il regolamento istitutivo dell'esame di Stato, cosa che senza dubbio determina un grave pregiudizio per i titolari di diploma universitario di servizio sociale i quali si vedono negata la possibilità di utilizzare il corso di studi ed il titolo conseguito per poter sostenere l'esame di Stato ed ottenere successivamente l'iscrizione all'albo professionale. Ebbene, ho il piacere di informare il senatore De Luca e la Commissione che in data 6 febbraio, al termine di un complesso lavoro svolto da una commissione apposita, è stato trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere lo schema di regolamento istitutivo dell'esame di Stato, previsto come requisito per l'esercizio della professione di assistente sociale. Abbiamo acquisito preventivamente, per guadagnare tempo, anche il parere delle associazioni professionali e del Ministero di grazia e giustizia ed abbiamo chiesto per l'emanazione del parere da parte del Consiglio di Stato l'applicazione dei termini abbreviati previsti dalla legge «Bassanini». Riteniamo dunque che nel giro di trenta giorni tale parere possa essere acquisito e che si possa procedere all'immediata emanazione del regolamento e all'indizione della prima sessione di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale.

Come il senatore De Luca peraltro sa, essendo molto attento a queste problematiche che si collocano un po' al crocevia tra quelle del sistema formativo, del servizio socio-sanitario e dell'esercizio delle professioni, quella degli assistenti sociali nel regime transitorio previsto dalla legge istitutiva è una vicenda un po' tormentata. Nella legge n. 127 del 1997 (la cosiddetta «Bassanini 2»), all'articolo 17, comma 96, lettera c), è stata prevista la potestà regolamentare del Governo per un riordino delle scuole speciali ai fini della convalida dei diplomi e del riconoscimento del loro valore abilitativo, con riferimento quindi alla valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14. Contemporaneamente, essendo rimasta in sospeso la problematica relativa al passaggio dal regime delle scuole dirette a fini speciali a quello del diploma universitario, nel disegno di legge recante differimento di termini in materia universitaria (attualmente atto Camera n. 4206) è stata prevista un'apposita disposizione volta a sanare situazioni di oggettiva iniquità determinatesi per il fatto che alcune università non erano state in grado di rilasciare nei termini previsti dalla legge il certificato dell'avvenuto completamento degli studi. In sostanza l'atto Camera n. 4206, all'articolo 1, comma 4, riconosce il valore dei diplomi universitari di servizio sociale conseguiti entro l'anno accademico 1996-1997 anche da studenti già iscritti a scuole dirette a fini speciali trasformatesi successivamente in corso di diploma universitario, ed in secondo luogo rimette in termini,

per così dire, le università perchè possano fornire le certificazioni che non erano state rilasciate in tempo utile.

Con questo insieme di misure, la più rilevante delle quali è indubbiamente l'avvenuta approvazione del regolamento per l'esame di Stato, in quanto consente di andare a regime con la legge istitutiva dell'albo professionale degli assistenti sociali, e con le altre norme citate – quella contenuta nella legge n. 127 del 1997 e quelle contenute nel disegno di legge recante differimento di termini in materia universitaria, già varato da questa Commissione e ora all'esame della 7<sup>a</sup> Commissione della Camera – il Governo ritiene che si possano portare a completa, e speriamo soddisfacente, soluzione i problemi rimasti insoluti per l'attuazione della legge istitutiva della professione di assistente sociale e del relativo ordine professionale.

DE LUCA Michele. Ringrazio il sottosegretario Guerzoni per la sua risposta, ma mi dichiaro soddisfatto solo parzialmente, non solo per il ritardo con cui si interviene, che ha determinato l'impossibilità di lavorare per molti giovani, ma anche perchè il regolamento consentirà certamente ai diplomati dell'anno accademico 1997-1998 (quelli di quest'anno) di poter esercitare eventualmente la professione, mentre quelli degli anni precedenti, essendo già inoperosi in dipendenza dell'inadempimento governativo, attendono risposte da un disegno di legge ancora in discussione; il tempo necessario perchè esso percorra il suo *iter* parlamentare rappresenterà un ulteriore periodo di inattività per questi giovani. Ritengo quindi che si debba assumere un forte impegno da parte del Governo affinchè non solo il regolamento venga adottato in tempi utili per l'anno scolastico in corso, ma la disposizione inserita nell'atto Camera n. 4206 possa avere un *iter* rapido, dando a questi giovani la possibilità di lavorare.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione è così concluso.

*I lavori terminano alle ore 15,20.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. VINCENZO FONTI